

ART. 1

OGGETTO DEL CAPITOLATO.

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione, riscossione e accertamento dell'Imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone riguardante le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico, effettuate, anche senza titolo, sulle strade, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune di Dosolo, in tutto il territorio comunale, in conformità alla normativa vigente.

ART. 2

DURATA DELLA CONCESSIONE.

La concessione del servizio, descritta nel presente capitolato, viene assegnata per 2 (due) anni con decorrenza a far data dal 1° gennaio 2019, e comunque dal verbale di Consegna del servizio. Non potranno comunque essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio senza la preventiva autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento.

Alla scadenza del secondo anno il Comune di Dosolo si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di ripetizione della concessione del servizio aggiudicato per un periodo di ulteriori anni uno.

ART. 3

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO.

Il servizio viene affidato in concessione alle condizioni di seguito indicate:

-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: canone annuo fisso netto di Euro 8.000,00 (ottomila/00);

-CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: canone annuo fisso netto di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ART. 4

VERSAMENTI DEL CONCESSIONARIO ALLA TESORERIA COMUNALE.

Il Concessionario deve versare alla Tesoreria Comunale il canone fisso in rate trimestrali scadenti il ventesimo giorno del mese successivo a quello del trimestre di riferimento.

Il versamento deve essere effettuato specificando la causale "canone ICP/AFF/COSAP".

Il tardivo versamento delle riscossioni nelle casse comunali, rispetto ai termini stabiliti comporta l'applicazione di una penale:

- pari al 10% (dieci per cento) dell'importo tardivamente versato, oltre agli interessi legali maturati, se il ritardo non supera i quindici giorni dalla data stabilita per il versamento;

- pari al 20% (venti per cento) dell'importo tardivamente versato, oltre agli interessi legali maturati, se il ritardo è compreso fra i sedici ed i trenta giorni dalla data stabilita per il versamento, ferma restando la facoltà del Comune di risolvere il contratto.

Il Concessionario, in qualità di "agente contabile esterno", deve trasmettere nei tempi previsti dalla normativa vigente il rendiconto degli agenti contabili, effettuato tramite il modello approvato con D.P.R. 31.01.1996, n. 194, ed allegando tutti i documenti previsti dalla relativa normativa.

ART. 5

OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI.

Il Concessionario è obbligato alla piena ed incondizionata osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e di tutte quelle contenute in leggi, decreti e regolamenti dell'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale.

Il Concessionario si impegna, altresì, ad osservare e a far osservare tutte le leggi e le norme relative ai servizi concessi che fossero emanate dalle competenti Autorità o entrassero in vigore durante la concessione, come pure ad osservare e a far osservare tutte le prescrizioni che di volta in volta fossero emanate per iscritto dall'Amministrazione Comunale.

ART. 6

CAUZIONE DEFINITIVA.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, si impegna a costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia "definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del nuovo codice pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di appalto e di risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni assunte a favore della Stazione Appaltante.

Rimane salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno che la Stazione Appaltante avesse a subire.

L'Amministrazione comunale ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento del servizio in caso di risoluzione del contratto in danno dell'Aggiudicatario e per il pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque impiegati per l'esecuzione del servizio. E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia stata ridotta nel suo ammontare. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Aggiudicatario. La cauzione definitiva resterà valida sino al 180° giorno successivo alla scadenza del contratto.

ARTICOLO 7

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.

Non è consentita la cessione del presente contratto, né l'affidamento in subappalto dell'esecuzione, anche parziale del servizio. Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese, sia in maniera occulta, provocherà la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento.

ART. 8

VARIAZIONE DI TARIFFE E RIFORMA DELLA RISCOSSIONE.

Il Concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dal Comune di Dosolo e, comunque, in ossequio alle disposizioni normative vigenti in materia di:

- pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Qualora nel corso del contratto si verificassero, a seguito di provvedimenti legislativi o amministrativi, variazioni delle vigenti tariffe o della base imponibile, i canoni dovranno essere ragguagliati in aumento od in diminuzione, sempre che le suddette variazioni superino la percentuale del 10% (dieci per cento), fatta salva la possibilità di revisione delle condizioni contrattuali a seguito dell'introduzioni di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili o, comunque, per ogni ipotesi del sinallagma contrattuale.

ART. 9

OBBLIGHI DEL COMUNE.

Il Comune di Dosolo dovrà fornire all'aggiudicatario, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, unitamente a copia dei regolamenti comunali, tutte le banche dati in suo possesso relative ai servizi oggetto dell'affidamento e quant'altro sia necessario per la costituzione della banca dati.

ART. 10

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO.

Dal giorno dell'effettivo inizio della gestione il Concessionario subentra al Concessionario uscente in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato d'oneri, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

Il Concessionario prende in carico gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei debitori per il proseguimento degli atti medesimi e, se delegato, procede al recupero dei crediti afferenti il contratto del concessionario uscente; prende in carico le istanze di rimborso ancora da evadere e gli atti relativi alle procedure di contenzioso pendenti. Il nuovo Concessionario beneficerà dei recuperi conseguenti.

Il Concessionario si obbliga a riscuotere le entrate secondo le modalità previste dal presente capitolato, nonché dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Nella gestione del servizio il Concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze, sia per quanto riguarda pubblicità ed affissioni, che occupazione suolo pubblico, partecipando anche, quando richiesto o previsto, all'iter dei procedimenti.

Il Responsabile del Servizio Finanziario cura i rapporti con il Concessionario, svolge una funzione di indirizzo, vigilando, in collaborazione con gli altri Responsabili degli Uffici, sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti, del presente capitolato e delle disposizioni impartite dal Comune.

Il Concessionario è tenuto a produrre, a semplice richiesta del Responsabile del Servizio Entrate, la documentazione per i controlli ritenuti necessari al fine di verificare il buon andamento del servizio.

Il servizio è da considerarsi ad ogni effetto pubblico servizio e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.

Gli uffici comunali competenti in ordine al rilascio delle concessioni di posteggi ed aree dovranno trasmettere copia delle stesse al Concessionario per l'aggiornamento della banca dati, per la verifica della corresponsione del canone e per il recupero del rimborso delle spese di gestione e la rispondenza delle occupazioni effettuate.

Il Concessionario si obbliga a:

- **Organizzazione del servizio.** Organizzare il servizio con tutto il personale ed i mezzi che si rendessero necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso nel rispetto delle norme vigenti in materia, ed in modo che si svolga con prontezza e senza inconvenienti e sia assicurata la riscossione da parte del Comune, nonché garantito il controllo dell'evasione.

- **Nomina di un rappresentante e di un responsabile.** Il Concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dagli artt. 7 e 10 del D.M. n. 289/2000, e non deve trovarsi nei casi di incompatibilità previsti dalla legge. A detto rappresentante sono affidate le funzioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 507/93.

- **Archiviazione digitale dei documenti.** Il Concessionario deve raccogliere, conservare e tenere a disposizione degli uffici comunali la documentazione amministrativa, nonché quella fornita dai contribuenti debitamente archiviata e catalogata secondo l'ordine derivante dall'attività di produzione degli atti.

L'archiviazione di tutta l'attività amministrativa svolta dal Concessionario, incluse le comunicazioni da e verso l'utenza, deve avvenire digitalmente con l'obiettivo di creare il Fascicolo del contribuente, accessibile al personale dell'Ente.

- **Banche dati.** Gestire il servizio con sistemi informatici idonei ad approntare e tenere aggiornata una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida consultazione e rendicontazione per quanto attiene alla gestione contabile, alla posizione dei singoli contribuenti ed allo stato della riscossione.

Le stesse banche dati rimarranno di proprietà del Comune al termine della concessione.

- **Rendicontazioni e analisi.** Elaborare e produrre statistiche, rendicontazioni ed analisi, su richiesta del Responsabile del Servizio competente.

- **Fornitura di liste contribuenti inadempienti.** Fornire direttamente ai rispettivi Responsabili dei Servizi, competenti per materia e secondo le necessità e scadenze, come i medesimi avranno cura di comunicare/concordare con il Concessionario stesso, dati/liste di contribuenti inadempienti e tutte le informazioni occorrenti, al fine di consentire ai medesimi Responsabili regolare avvio dell'iter per l'adozione di particolari provvedimenti amministrativi di competenza previsti dalla normativa vigente (quali sospensione, decadenza, revoche, rimozione, ripristino suolo, ecc.).

- **Termine della concessione o risoluzione anticipata della concessione.**

Consegnare al Responsabile del Servizio Finanziario, alla scadenza contrattuale o entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di recesso, in caso di risoluzione anticipata della concessione, l'archivio informatico dei contribuenti, le banche dati, i documenti – in formato cartaceo e su supporto informatico in formato aperto secondo le modalità che verranno indicate dal Comune - utilizzati per lo svolgimento dell'attività, e comunque ogni dato e documento che il Concessionario non sia tenuto a Custodire presso la propria sede per espressa previsione di legge, con aggiornamento all'ultimo mese di gestione.

ARTICOLO 11

CONTROLLI SUL TERRITORIO.

Il Concessionario deve controllare costantemente il territorio comunale al fine di accertare eventuali pubblicità abusive od occupazioni di suolo pubblico effettuate senza il preventivo provvedimento di concessione/autorizzazione del Comune.

Al fine di contrastare l'abusivismo, il Concessionario dovrà prendere visione delle prescritte autorizzazioni comunali prima di esigere il pagamento del tributo/canone, oppure dovrà avvisare l'utente che il pagamento del tributo/canone non sostituisce, né sana la mancanza dell'autorizzazione amministrativa.

ART. 12

RECESSO.

Per motivi di interesse pubblico il Comune ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento.

Qualora le vigenti disposizioni normative dovessero prevedere l'abolizione, la modifica o la sostituzione dei servizi, dei tributi e delle altre entrate date in concessione, ovvero qualora intervenissero variazioni normative tali da modificare sostanzialmente lo svolgimento del servizio, il Comune può recedere unilateralmente dal contratto senza obbligo di preavviso e senza alcuna conseguenza economica, né per il Comune, né per il Concessionario.

In tale circostanza il Concessionario dovrà restituire tutte le banche dati possedute e la documentazione cartacea e su supporto informatico, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di recesso.

Ove possibile, in alternativa al recesso di cui al precedente secondo paragrafo, resta salva la facoltà delle parti di perfezionare un nuovo accordo per la continuazione della Concessione, che dovrà, comunque, tenere conto degli effetti che avranno le nuove disposizioni, sia sugli adempimenti contrattuali, sia sull'entità degli importi da riscuotere.

ART. 13

CONTROVERSIE.

Per ogni controversia che potesse insorgere tra il Comune di Dosolo e il Concessionario viene esclusa la competenza arbitrale. Le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti.

ART. 14

GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI D.LGS. 196/2003.

E' fatto obbligo al Concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia, prevista dal D.Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni.

Il Concessionario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati al segreto d'ufficio. Le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione del servizio in esame non potranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento della gestione di cui trattasi.

Il Concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati Ai sensi della sopra citata normativa.

ART. 15

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

La società aggiudicataria, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto. L'aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.